



REGOLAMENTO GENERALE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI EUROPEA DI ROMA

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento contiene le norme attuative dello Statuto e le disposizioni necessarie all'assetto funzionale dell'Ateneo, ivi compresi i criteri ai quali informare i regolamenti di competenza di singoli Organi e Strutture.
2. Il presente Regolamento disciplina:
 - a) i principi generali che regolano i rapporti fra gli Organi e le Strutture dell'Università, per garantire il rispetto e l'efficacia delle norme dello Statuto;
 - b) i principi generali che presiedono alle funzioni e alle attività degli Organi previsti dallo Statuto;
 - c) le modalità di elezione e nomina dei membri degli Organi previsti dallo Statuto;
 - d) i principi generali che presiedono al complesso dei servizi concernenti la didattica e la ricerca;
 - e) i principi e le forme di collaborazione con altre Università e Enti pubblici o privati.

TITOLO I

ORGANI CENTRALI

Art. 2

93

Disposizioni relative al Consiglio di Amministrazione

1. Le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono stabilite, in accordo con le norme statutarie, da apposito regolamento dell'organo, adottato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Nell'ambito di tale regolamento possono essere previste forme di organizzazione dei lavori istruttori funzionali alle attività collegiali del Consiglio di Amministrazione. Modifiche al regolamento possono essere proposte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Direttore generale della Congregazione dei Legionari di Cristo o il suo delegato, dal Rettore o da almeno due consiglieri.
2. Il rappresentante degli studenti partecipa con voto consultivo alle adunanze del Consiglio di Amministrazione quando all'ordine del giorno sono posti in discussione argomenti di preminente interesse degli studenti.
3. Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 23, comma 3, dello Statuto, sentito il Dipartimento interessato, può costituire in seno ai Dipartimenti, in funzione di specifiche esigenze adeguatamente motivate, sezioni di aree scientifico-didattiche.

Art. 3

Disposizioni relative al Rettore

1. Il Rettore predispose il documento di programmazione triennale di Ateneo di cui all'art. 15, comma 2, lett. j) dello Statuto. Nell'elaborare il documento il Rettore tiene conto delle indicazioni di programmazione stabilite dai Ministeri competenti e delle risultanze del lavoro del Nucleo di Valutazione, così come esposte nei rapporti annuali.
2. Il Rettore, entro novanta giorni decorrenti dalla sua entrata in carica, presenta la prima stesura del documento di cui al comma 1 al Senato Accademico, per acquisire eventuali proposte in merito.
3. Il Rettore, tenuto conto delle proposte in merito formulate dal Senato Accademico anche sulla base delle esigenze indicate dai Dipartimenti, predispose la proposta definitiva del documento di programmazione triennale e la sottopone al Senato Accademico, per l'espressione del previsto

AB

parere¹. Successivamente sottopone il documento all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. A seguito della delibera di approvazione, il Rettore trasmette il documento ai responsabili delle strutture interne dell'Ateneo. La procedura sopra indicata deve concludersi entro 120 giorni dalla data di presentazione iniziale del documento di cui al comma 2.

4. Il Rettore, per propria iniziativa ovvero a seguito di segnalazioni a lui trasmesse dai responsabili delle strutture interne dell'Ateneo o dal Comitato di vigilanza, acquisita la necessaria documentazione avvia i procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti dell'Ateneo, trasmettendo la documentazione del caso al Collegio di disciplina. Nei casi in cui i fatti in esame comportino sanzioni non superiori alla censura, il Rettore adotta direttamente la sanzione nei confronti dei docenti dell'Ateneo.

Art. 4

Disposizioni relative al Senato Accademico

1. Le modalità di funzionamento del Senato Accademico sono stabilite, in accordo con le norme statutarie, da apposito regolamento dell'organo, adottato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il parere² del Senato Accademico.
2. Modifiche al regolamento possono essere proposte dal Rettore o da almeno tre senatori. Le modifiche sono approvate con le medesime modalità di cui al primo comma.
3. I rappresentanti degli studenti partecipano con voto consultivo alle adunanze del Senato Accademico quando all'ordine del giorno sono posti in discussione argomenti di preminente interesse degli studenti.

Art. 5

Disposizioni relative al Nucleo di Valutazione

1. I componenti del Nucleo di Valutazione, ad esclusione del rappresentante degli studenti, nel rispetto di quanto stabilito nell'art. 20, comma 2 dello Statuto, sono designati dal Consiglio di

¹ Si tratta di parere obbligatorio ai sensi dell'art. 17, comma 4, lett. a) dello Statuto. Ai fini del presente Regolamento per "parere obbligatorio" s'intende il parere che l'organo attivo è tenuto a richiedere, ma al cui contenuto non è obbligato a conformarsi.

² Si tratta di parere obbligatorio ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. p) (iii) dello Statuto. Ai fini del presente Regolamento per "parere obbligatorio" s'intende il parere che l'organo attivo è tenuto a richiedere, ma al cui contenuto non è obbligato a conformarsi.

AB

Amministrazione, sentito il Senato Accademico. Il Rappresentante degli studenti è eletto secondo quanto stabilito nel regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche. Il Nucleo di Valutazione è nominato con decreto rettorale.

2. La durata in carica dei componenti del Nucleo di Valutazione è di tre anni, fatta eccezione per la rappresentanza degli studenti che dura in carica due anni. I componenti possono essere riconfermati per un solo mandato.
3. I componenti del Nucleo di Valutazione interni all'Ateneo cessano dalla carica se collocati in aspettativa obbligatoria o per incompatibilità.
4. Nel caso di cessazione anticipata dalla carica per qualunque causa di un componente, il subentrante resta in carica per il periodo mancante al completamento del triennio. Ove la cessazione anticipata riguardi il rappresentante degli studenti, il subentrante resta in carica per il periodo mancante al completamento del biennio.
5. Tra i componenti del Nucleo di Valutazione, ad esclusione del rappresentante degli studenti, il Rettore nomina il Presidente, previo parere³ del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico.
6. Ai sensi dell'art. 20, comma 3 dello Statuto, il curriculum dei componenti del Nucleo di Valutazione è reso pubblico sul sito internet dell'Università, fatta eccezione per la componente studentesca. In ordine alla componente docente, è reso pubblico il curriculum relativo all'attività accademica. In ordine alla componente non proveniente dai ruoli universitari è reso pubblico il curriculum relativo alle competenze professionali.
7. Il Presidente del Nucleo di Valutazione trasmette al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione il rapporto annuale di cui all'art. 20, comma 1 dello Statuto. Il rapporto è posto all'ordine del giorno rispettivamente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per la sua presentazione e discussione.

atB

³ Si tratta di parere obbligatorio ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. q) dello Statuto. Ai fini del presente Regolamento per "parere obbligatorio" s'intende il parere che l'organo attivo è tenuto a richiedere, ma al cui contenuto non è obbligato a conformarsi.

8. Le modalità di funzionamento del Nucleo di Valutazione sono definite, in accordo con le norme statutarie e del presente Regolamento, da apposito regolamento interno predisposto dal Presidente e approvato dal Nucleo stesso a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

TITOLO II

PRORETTORI E DELEGATI

Art. 6

Prorettore Vicario

1. Il Pro-rettore Vicario è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università su designazione dell'Ente Promotore, acquisito il parere del Rettore. Il Pro-rettore Vicario è un professore di ruolo ordinario, anche straniero, secondo le tabelle di corrispondenza delle posizioni accademiche di cui all'art.18, comma 1, lett.b), l. n.240/2010, secondo periodo.
2. La durata in carica del Prorettore Vicario coincide con quella del Rettore.
3. Il Prorettore Vicario coadiuva il Rettore nella sua attività e lo sostituisce, in caso di assenza o di impedimento, nell'espletamento delle funzioni di sua competenza, fatte salve le specifiche deleghe conferite dal Rettore.
4. In caso di cessazione anticipata del Rettore, il Decano⁴ esercita le funzioni di ordinaria amministrazione del Rettore, fino alla nomina del nuovo Rettore.

Art. 7

Prorettori e Delegati

Nell'esercizio delle sue funzioni il Rettore può avvalersi di altri Prorettori e Delegati nominati a norma dell'art. 16, comma 3, dello Statuto.

TITOLO III

⁴ Il Decano è il Professore di prima fascia più anziano di nomina e, a parità di anzianità di nomina, quello con maggiore anzianità anagrafica. In caso di assenza di professori di prima fascia, la medesima regola si applica ai professori di II fascia e, a seguire, ai ricercatori.

AB

DIPARTIMENTI, CONSIGLI DI CORSO DI STUDIO E CENTRI DI RICERCA

Art. 8

Istituzione

1. L'attivazione, modifica e disattivazione dei Dipartimenti sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
2. Al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, è attivato il Dipartimento di Scienze Umane.
3. Il Dipartimento, oltre alla Didattica, si compone delle seguenti aree di competenza:
 - a) Ricerca;
 - b) Post Lauream;
 - c) Internazionalizzazione;
 - d) Attività linguistiche ed informatiche.

Altre aree potranno essere stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione.

4. I responsabili delle suddette Aree sono nominati dal Consiglio di Amministrazione fra i docenti strutturati, sentito il Direttore del Dipartimento.
5. Al Direttore del Dipartimento compete il coordinamento e la vigilanza delle suddette aree.
6. I responsabili delle aree sono tenuti a comunicare al Direttore l'avvio e lo svolgimento delle attività relative alla propria area.
7. L'organizzazione e il funzionamento delle Aree sono disciplinate da appositi regolamenti.

Art. 9

Obiettivo

Missione fondamentale del Dipartimento è:

- a) l'elaborazione dell'offerta formativa e il coordinamento dell'attività didattica dei Corsi di Studio, sentiti i consigli di corso di laurea, e degli altri corsi che ad esso afferiscono;
- b) la promozione e il coordinamento della ricerca, individuando e gestendo le linee di sviluppo;
- c) lo sviluppo dei corsi di dottorato di ricerca, degli assegni di ricerca e degli altri percorsi post-lauream;
- d) l'incentivazione dei programmi di ricerca sia individuali sia collettivi;

atB

- e) l'impulso all'internazionalizzazione;
- f) il coordinamento dell'area linguistica ed informatica

Art. 10

Organi

1. Sono organi del Dipartimento:
 - a) il Consiglio;
 - b) il Direttore.
2. Su iniziativa del Direttore del Dipartimento può essere costituita una Giunta di Dipartimento.

Art. 11

Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento, costituito dai professori di ruolo ordinari, straordinari a tempo determinato, associati e dai ricercatori anche a tempo determinato afferenti ai Corsi di Studio del medesimo Dipartimento, nonché dagli studenti eletti uno per Corso di Studio, e comunque almeno tre per ogni Dipartimento, si riunisce almeno tre volte l'anno, su convocazione del Direttore o su richiesta di almeno un quarto dei suoi membri.
2. Al Consiglio di Dipartimento partecipano il Rettore e il Prorettore vicario.
3. Su indicazione del Direttore del Dipartimento, ai sensi dell'art. 25, comma 2 dello Statuto, possono partecipare alle sedute, con voto consultivo, i docenti non di ruolo che concorrono al raggiungimento dei requisiti necessari di docenza per i Corsi di Studio afferenti al Dipartimento, e i rappresentanti degli studenti eletti secondo le modalità previste dal regolamento per l'elezione delle rappresentanze studentesche, ove all'ordine del giorno siano iscritti argomenti di loro preminente interesse. Tale partecipazione è comunque esclusa nelle sedute in cui siano trattate questioni comunque riguardanti la destinazione dei posti di ruolo, la chiamata dei professori di ruolo, le persone dei professori di ruolo e di ricercatori, l'attribuzione degli insegnamenti ufficiali.
4. Ciascun componente del Consiglio di Dipartimento partecipa alle deliberazioni dei consigli per tutte le questioni di propria competenza e con le limitazioni previste dal ruolo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

AB

5. Il Consiglio di Dipartimento può delegare ad alcuni dei suoi componenti l'attività istruttoria in ordine a specifici oggetti.
6. In particolare, il Consiglio di Dipartimento, nell'ambito del budget assegnato e in conformità con il piano strategico, anche su proposta dei Consigli dei Corsi di Studio:
- a) individua le linee di indirizzo generale di sviluppo dell'Università da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
 - b) in conformità con il piano strategico determina l'indirizzo generale del Dipartimento;
 - c) propone al Senato Accademico l'istituzione di nuovi Corsi di Studio, la trasformazione o la soppressione di Corsi di Studio esistenti, sentito il Corso di Studio interessato;
 - d) propone, tramite il Rettore, al Senato Accademico i posti di ruolo per il personale docente da bandire, sentito il Corso di Studio interessato;
 - e) propone al Consiglio di Amministrazione, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 1, lett. d) dello Statuto;
 - f) delibera, sulla base del risultato delle valutazioni della Commissione nominata, la richiesta di proroga dei ricercatori prevista dalla normativa vigente, acquisito il parere vincolante del Consiglio del Corso di Studio cui il singolo ricercatore afferisce;
 - g) propone al Consiglio di Amministrazione l'attivazione di scuole, corsi di perfezionamento, scuole di specializzazione e centri di ricerca e i componenti del comitato scientifico e i relativi direttori, sentito il Corso di Studio o i Corsi di Studio interessati;
 - h) propone al Senato Accademico l'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca con riferimento alle aree scientifiche di competenza del Dipartimento e dei relativi coordinatori, a norma del regolamento per i dottorati di ricerca;
 - i) propone i progetti di ricerca e i relativi docenti responsabili, da sottoporre al Senato Accademico, in relazione agli assegni di ricerca, a norma del regolamento per gli assegni di ricerca;
 - j) delibera l'acquisizione da parte di enti e aziende di ulteriori fondi per borse di dottorato di ricerca e/o assegni di ricerca;

AB

- k) coordina la didattica, sentiti i Corsi di Studio, e la ricerca, verifica l'assolvimento degli impegni didattici e di ricerca dei docenti e assume le deliberazioni conseguenti, tenuto conto delle indicazioni dei Corsi di Studio per le questioni afferenti alla didattica;
 - l) approva la relazione annuale sulle attività didattiche e di ricerca presentata dal Direttore;
 - m) propone al Rettore la nomina della Commissione per le procedure di assegnazione dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo determinato, sulla base di una rosa di nominativi proposta dal Corso di Studio interessato;
 - n) esprime parere⁵ sulle proposte formulate dai Consigli di Corsi di Studio relative alle procedure per il conferimento delle supplenze, degli incarichi e dei contratti di insegnamento;
 - o) individua la ripartizione dei fondi assegnati alla didattica e la ricerca;
 - p) formula proposte sui programmi di sviluppo dell'Università, anche sentiti i Corsi di Studio;
 - q) formula proposte anche su tutte le altre materie che vengono ad esso sottoposte dal Consiglio di Amministrazione, sentiti, ove necessario i pareri delle altre strutture d'Ateneo;
 - r) esprime parere⁶ sulle proposte formulate dai Consigli di Corso di Studio in ordine alla costituzione di sezioni di aree scientifico-didattiche in seno al Dipartimento;
 - s) esercita ogni altra funzione che sia attribuita in forza di legge, regolamento o Statuto.
7. Al Dipartimento partecipa un segretario amministrativo con funzioni di verbalizzazione senza diritto di voto. Le deliberazioni di cui al comma 6, lettera e), sono assunte a maggioranza assoluta nella composizione ristretta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia; nella composizione dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia e dei ricercatori.
8. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore con avviso contenente data, luogo, ora e ordine del giorno, con almeno tre giorni di anticipo. In caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 24 ore e le riunioni possono essere svolte anche in via telematica.

⁵ Si tratta di parere obbligatorio ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. h) dello Statuto. Ai fini del presente Regolamento per "parere obbligatorio" s'intende il parere che l'organo attivo è tenuto a richiedere, ma al cui contenuto non è obbligato a conformarsi.

⁶ Si tratta di parere obbligatorio ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. h) dello Statuto. Ai fini del presente Regolamento per "parere obbligatorio" s'intende il parere che l'organo attivo è tenuto a richiedere, ma al cui contenuto non è obbligato a conformarsi.

ATB

Art. 12

Il Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, tra i professori ordinari dell'Ateneo appartenenti al Dipartimento.
2. Il Direttore dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
3. Sono competenze del Direttore:
 - a) la formulazione al Senato Accademico e al Direttore Generale di proposte relative alla predisposizione del piano strategico e dei relativi aggiornamenti annuali;
 - b) il potere di rappresentanza del Dipartimento nei confronti degli altri organi di governo dell'Università;
 - c) la promozione di ogni atto diretto a costruire e a migliorare il buon funzionamento del Dipartimento;
 - d) l'impulso all'attuazione dei progetti didattici e dei programmi di ricerca approvati dal Consiglio di Dipartimento;
 - e) la predisposizione, con cadenza annuale, di una relazione sulle attività didattiche e di ricerca svolte dal Dipartimento da trasmettere al Rettore e al Senato Accademico;
 - f) il monitoraggio sull'acquisizione dei finanziamenti;
 - g) la convocazione del Consiglio di Dipartimento, con indicazione dei punti all'ordine del giorno di ciascuna seduta;
 - h) la presidenza delle riunioni, la nomina di un segretario cui spetta la redazione del verbale, che sarà sottoscritto da questi e dal Direttore;
 - i) la cura e l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento didattico e il funzionamento del Dipartimento;
 - j) la supervisione della predisposizione del quadro complessivo degli orari dei singoli corsi di insegnamento individuati dai Corsi di Studio e del calendario degli esami di profitto e di laurea per tutto l'anno accademico;
 - k) la trasmissione delle delibere del Dipartimento agli altri organi accademici.

ATB

4. Il Direttore può proporre al Rettore la nomina di un Vice-Direttore cui delegare talune delle sue attribuzioni.

Art. 13

Giunta del Dipartimento

1. La Giunta del Dipartimento, ove costituita, è composta dal Direttore del Dipartimento, che la convoca e la presiede, dai Coordinatori dei Corsi di Studio e dai Responsabili delle aree del Dipartimento. Partecipano il Rettore o un suo delegato e il Prorettore Vicario. Possono partecipare i Coordinatori/Direttori dei Centri di Ricerca, Scuole e Dottorati afferenti al Dipartimento, ove esistenti, quando si discute di temi di loro competenza.
2. In particolare, la Giunta del Dipartimento ha il compito di istruire i punti all'Ordine del giorno previsti nel successivo Consiglio di Dipartimento.

Art. 14

Coordinatori dei Corsi di Studio

1. I Coordinatori dei Corsi di Studio sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta.
2. Sono competenze del Coordinatore:
 - a) l'analisi dei syllabi degli insegnamenti anche in funzione degli sbocchi occupazionali e dell'evoluzione del mercato del lavoro;
 - b) il coordinamento delle attività di insegnamento e di studio finalizzate al conseguimento della laurea, in accordo con il Direttore del Dipartimento;
 - c) la verifica della coerenza delle modifiche all'offerta formativa con la normativa ministeriale di riferimento;
 - d) l'esame dei piani di studio e delle pratiche degli studenti;
 - e) la valutazione dei risultati della didattica attraverso i questionari di valutazione per riferirne al Direttore del Dipartimento.

Art. 15

Consiglio di Corso di Studio

AB

1. Il Consiglio di Corso di Studio è l'organo collegiale responsabile della gestione della didattica e del funzionamento del Corso di Studio.
2. Il Consiglio di Corso di Studio è composto dal Coordinatore che lo convoca e lo presiede, da tutti i professori e ricercatori di ruolo titolari degli insegnamenti afferenti al Corso, e da due studenti eletti secondo le modalità stabilite dal Regolamento per le elezioni studentesche.
3. Ciascun docente di ruolo afferisce a un solo Corso di Studio e partecipa alle riunioni dell'organo collegiale con diritto di voto. Qualora sia titolare di insegnamenti in Corsi di Studio ulteriori rispetto a quello di afferenza, partecipa alle riunioni dell'organo collegiale con diritto di voto soltanto su programmi accademici relativi alla sua area specifica di competenza; in tutti gli altri casi partecipa con voto consultivo.
4. Ai sensi dell'art. 29, comma 1, dello Statuto, possono partecipare alle sedute, con voto consultivo, i docenti non di ruolo titolari di insegnamenti afferenti al Corso medesimo.
5. I rappresentanti degli studenti partecipano al Consiglio, con voto consultivo, quando all'ordine del giorno siano posti argomenti di preminente interesse degli studenti. Il Consiglio di Corso di Studio è convocato dal Coordinatore almeno due volte l'anno e ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità o quando ne facciano motivata richiesta almeno tre dei suoi componenti.
6. Il Consiglio di Corso di Studio esercita le seguenti attribuzioni:
 - a) esprime parere⁷ al Consiglio del Dipartimento sull'istituzione di nuovi Corsi di Studio, la trasformazione o la soppressione di Corsi di Studio esistenti;
 - b) propone al Consiglio del Dipartimento i posti di ruolo per il personale docente da bandire;
 - c) propone al Consiglio del Dipartimento l'attivazione di scuole, corsi di perfezionamento, scuole di specializzazione e centri di ricerca nonché sui componenti del comitato scientifico e sui relativi direttori;
 - d) fornisce al Consiglio del Dipartimento indicazioni in ordine alle deliberazioni da assumere relativamente all'assolvimento degli obblighi didattici dei docenti;
 - e) esprime parere al Consiglio del Dipartimento sui programmi di sviluppo dell'Università;

⁷ Il parere espresso dal Consiglio di Corso di studio nelle fattispecie previste nelle lett. a), b), c) d) ed e) del presente articolo è un parere obbligatorio. Ai fini del presente Regolamento per "parere obbligatorio" s'intende il parere che l'organo attivo è tenuto a richiedere, ma al cui contenuto non è obbligato a conformarsi.

- f) propone al Consiglio del Dipartimento una rosa di nominativi ai fini della nomina della Commissione per le procedure relative ai professori di ruolo e dei ricercatori a tempo determinato;
- g) propone al Consiglio del Dipartimento il conferimento delle supplenze, degli incarichi e dei contratti di insegnamento;
- h) propone al Consiglio del Dipartimento la costituzione di sezioni di aree scientifico-didattiche;
- i) formula un parere vincolante⁸ sulla valutazione dell'attività svolta dai ricercatori per la proroga prevista dalla normativa vigente;
- j) propone al Consiglio del Dipartimento linee di indirizzo generale di sviluppo.

Art. 16

Centri di ricerca

1. Il Consiglio di Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione l'attivazione e la disattivazione dei Centri di ricerca.
2. I centri di ricerca sono strutture la cui finalità è esclusivamente costituita dalla ricerca di base e/o applicata da svolgere su mandato del Dipartimento o delle Scuole o su incarico di terzi committenti.
3. Per quanto non specificato dal presente Regolamento si rinvia al relativo regolamento sui Centri di ricerca.

Titolo IV

Scuole di Ateneo

Art. 17

Scuole

1. Le Scuole, attivate ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, organizzano la didattica *post lauream* prevalentemente in relazione alle esigenze del mercato del lavoro e delle professioni e organizzano i programmi di ricerca finanziati all'esterno sui temi di attinenza delle proprie attività.

⁸ Si tratta di parere obbligatorio e vincolante, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a), l. n. 240/2010. Ai fini del presente Regolamento per "parere obbligatorio e vincolante" s'intende il parere che l'organo attivo è tenuto a richiedere e al cui contenuto è obbligato a conformarsi.

AB

2. Il Consiglio di Amministrazione nomina i presidenti delle Scuole e i loro Direttori i quali durano in carica tre anni.
3. Il Direttore della Scuola formula al Rettore e al Direttore generale le proposte relative alla predisposizione del piano strategico.
4. L'organizzazione e il funzionamento delle Scuole sono disciplinati dai relativi regolamenti.

Titolo V

Assegni di ricerca e dottorati di ricerca

Art. 18

Norme generali

1. Presso l'Università Europea di Roma sono istituiti corsi di dottorato di ricerca e assegni di ricerca in relazione ai progetti formativi dell'università, con riferimento ad aree scientifiche di particolare rilevanza.
2. Le norme che disciplinano l'istituzione e il conferimento di assegni di ricerca e l'istituzione e l'attivazione dei corsi di Dottorato di ricerca sono disciplinate da appositi regolamenti.

TITOLO VI

DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 19

Diritto allo studio

1. L'Università Europea di Roma, nell'ambito della propria autonomia e delle proprie competenze, riconosce il diritto dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi e, a tal fine, attiva i necessari interventi per assicurare a tutti gli studenti pari opportunità.
2. In relazione alla normativa vigente, l'Università gestisce direttamente i fondi per il diritto allo studio destinati agli studenti della propria università, sulla base di apposite convenzioni.
3. Per assicurare la separata gestione delle risorse destinate al diritto allo studio è tenuta distinta contabilità.

AB

Art. 20

Organi istituzionali del diritto allo studio

Sono organi istituzionali del diritto allo studio:

- a) il Rettore, o un suo delegato, in qualità di presidente;
- b) la Commissione per il diritto allo studio.

Art. 21

Composizione e Compiti della Commissione

1. La Commissione, nominata con decreto rettorale, è composta da:
 - a) il Presidente;
 - b) i rappresentanti degli studenti uno per ciascun Dipartimento, scelti da e tra gli studenti eletti negli altri organismi collegiali dell'università; a parità di voti nella scelta degli studenti prevale lo studente più anziano di età;
 - c) i docenti, uno per Dipartimento, designati dal Rettore.
2. La Commissione ha il compito di programmare, organizzare e gestire gli interventi del diritto agli studi universitari, in attuazione della legislazione vigente, e sulla base di apposito regolamento.

Art. 22

Il Presidente della Commissione per il diritto allo studio

Il Presidente:

- a) presiede e coordina la Commissione;
- b) sovrintende all'attività complessiva del diritto allo studio e ne è responsabile nei confronti del Consiglio di Amministrazione dell'Università;
- c) in caso di necessità e urgenza può adottare provvedimenti riferendone alla Commissione, per la ratifica, alla prima riunione utile;
- d) dirige l'attività della struttura al fine di conseguire gli obiettivi programmatici deliberati dalla Commissione;
- e) è responsabile della gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie;
- f) adotta gli atti di carattere amministrativo-gestionale.

93